



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di martedì 8 Febbraio 2022

EDITORIALI

I temi della diciassettesima puntata di Adempimenti In Diretta

di **Laura Mazzola**

CRISI D'IMPRESA

La redazione del piano di risanamento nella composizione negoziata

di **Francesca Dal Porto**

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta Mezzogiorno nella Legge di Bilancio 2022

di **Debora Reverberi**

IVA

L'omessa dichiarazione Iva legittima l'induttivo ed esclude la detrazione

di **Lucia Recchioni**

FINANZA AGEVOLATA

Novità in materia di cumulabilità alla luce della Circolare n. 33 del MEF

di **Golden Group - Ufficio Tecnico**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Le meraviglie del centro storico di Savona

di **Flavia Cantini - Digital Copywriter e Content Creator freelance**

EDITORIALI

I temi della diciassettesima puntata di Adempimenti In Diretta

di Laura Mazzola



Alle ore 9 abituale appuntamento con ***Adempimenti In Diretta***, giunto alla diciassettesima puntata.

Nella **prima sessione, dedicata all'aggiornamento**, analizzeremo le **novità** in riferimento alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza dell'ultima settimana.

Per quanto riguarda i **provvedimenti normativi**, segnalero ben **9 provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate** in riferimento ai **nuovi modelli dichiarativi**, agli **Isa 2022** e alle **agevolazioni edilizie**.

In merito alla prassi, l'ultima settimana ha visto la pubblicazione di **2 comunicati stampa, 1 circolare e 24 risposte ad istanze di interpello**.

In particolare, daremo menzione del **comunicato stampa** e dei **relativi provvedimenti**, pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate il **31 gennaio**, in merito ai **nuovi modelli dichiarativi**, e relative istruzioni, **disponibili**: modello Redditi PF, modello ENC, modello Redditi SP, modello Redditi SC, modello Irap e consolidato nazionale mondiale.

Segnalero il contenuto del **comunicato stampa**, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il **3 febbraio**, in merito al **nuovo modello**, e relative istruzioni, che i contribuenti possono utilizzare **per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura collegate ai bonus edilizi**.

Vedremo poi la **circolare 3/E del 4 febbraio** in merito alle **principali novità in materia di Iva, imposta di registro, ipotecarie, catastali e di bollo introdotte dalla Legge di bilancio 2022**.

Successivamente analizzeremo **3 risposte ad istanze di interpello in tema di superbonus**:

- la [risposta n. 56 del 31 gennaio](#), che interpreta una questione particolarmente sentita a fine anno in riferimento a **lavori e spese afferenti a due anni diversi**;
- la [risposta n. 57 del 31 gennaio](#), in merito all'**acquisto di più unità immobiliari da impresa di costruzioni ed eventuale rivendita successiva** e momento di formalizzazione del contratto di cessione dell'energia non auto-consumato al GSE;
- la [risposta n. 59 del 31 gennaio](#), relativamente all'**ambito oggettivo di applicazione**.

Per quanto poi riguarda la **giurisprudenza di legittimità**, vedremo le massime delle seguenti **ordinanze**:

- la [n.2846 del 31 gennaio](#), in merito all'**onere di informazione in capo al curatore fallimentare** nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
- la [n.3182 del 2 febbraio](#), in merito all'**utilizzabilità della documentazione extracontabile rinvenuta nella valigetta dell'amministratore**;
- la [n.3311 del 3 febbraio](#), in tema di **notifica dell'atto impositivo nei confronti della società e la responsabilità dei soci**.

Nella **seconda sessione**, dedicata al **caso operativo** della settimana, il collega **Stefano Rossetti** approfondirà il **diritto alla detrazione dell'Iva**.

Nella **terza sessione**, riservata alle **prossime scadenze**, ricorderemo le principali **scadenze di versamento del 16 febbraio**.

Tre brevi **focus** saranno dedicati alla **registrazione**, e conseguente detrazione, **delle fatture di acquisto date 2021 e ricevute a "cavallo d'anno"**, all'**emissione di note di variazione** e all'**indicazione**, all'interno della **dichiarazione annuale Iva**, del passaggio al regime forfettario.

La parola passerà poi a **Melissa Farneti di Team System**, che esaminerà, nella **quarta sessione** dedicata agli **adempimenti in pratica**, la **dichiarazione Iva con TS Studio**.

Il nostro diciassettesimo appuntamento si concluderà, come sempre, con la **sessione dedicata alla risposta ai quesiti** selezionati tra quelli che verranno formulati dai partecipanti sulle tematiche trattate.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta di questa mattina alle ore 9** si ricorda che, **a partire da questo pomeriggio alle ore 15**, sarà possibile visionare la **puntata in differita on demand**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIMENTI IN DIRETTA

La fruizione di **Adempimenti In Diretta** avviene attraverso la piattaforma **Evolution** con due possibilità di accesso:

1. attraverso l'**area clienti** sul sito di **Euroconference** e successivamente transitando su **Evolution**;
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le credenziali di accesso.

CRISI D'IMPRESA

La redazione del piano di risanamento nella composizione negoziata

di Francesca Dal Porto

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA E IL DL 118/2021

[Scopri di più >](#)

L'[articolo 2 D.L. 118/2021](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24.08.2021, in vigore dal 25.08.2021, convertito con la L. 147/2021, ha previsto la possibilità, **a partire dal 15 novembre 2021**, di ricorrere a una nuova **procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa**, rivolta all'imprenditore commerciale e agricolo.

Per poter ricorrere a tale nuovo istituto, si ricorda che è necessario non solo che l'imprenditore si trovi in condizioni di **squilibrio patrimoniale o economico-finanziario** che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza; ma che **risulti ragionevolmente perseguitabile il risanamento dell'impresa**.

A questo proposito, strumento fondamentale per accedere alla procedura e per seguirne le finalità è il **piano di risanamento**.

L'[articolo 3, comma 2, D.L. 118/2021](#) specifica che sulla **piattaforma telematica nazionale** (istituita per l'accesso alla procedura in questione) sono disponibili **indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento**, accessibili da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.

Il **comma 2** dell'articolo 3, tuttavia, demanda ad un **successivo decreto dirigenziale** del Ministero della Giustizia la definizione, fra le altre cose, della **lista di controllo particolareggiata per la redazione del piano di risanamento**.

Il **Decreto Dirigenziale** in questione, pubblicato il **28.09.2021**, contiene un allegato che nella sezione II riporta la **check list particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per l'analisi della sua coerenza**.

Il **piano di risanamento** è quel documento in cui si rappresentano le azioni strategiche ed

operative (ed i relativi impatti economici e finanziari) tramite le quali un'impresa, rimanendo in continuità aziendale (diretta o indiretta) intende uscire dallo stato di crisi, ripristinando le condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.

Il piano lo elabora **l'imprenditore** che, dopo le modifiche apportate dal **D.Lgs. 14/2019** all'[articolo 2086, comma 2, cod. civ.](#), ha il **dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato**, anche in funzione della **rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa** e della perdita della continuità aziendale. L'imprenditore può avvalersi dei **professionisti di fiducia**.

Il **piano di risanamento** è uno **strumento indispensabile** al fine di individuare le **proposte** da formulare ai creditori e le **strategie** da adottare.

Il piano di risanamento deve avere delle precise caratteristiche, in termini di **affidabilità** e di **coerenza**: deve essere cioè costruito con criteri ed assunzioni condivisibili e verosimili ed esente da contraddizioni logiche e coeso in tutte le sue parti.

In particolare, concetto di fondamentale importanza per definire la bontà del dato previsionale elaborato è la **verosimiglianza**.

Di fronte ad un insieme di previsioni per definizione aleatorie, è importante che le stesse siano però **credibili** e per essere tali devono essere elaborate su basi, ossia **ipotesi, solide e dimostrabili e quindi svilupparsi seguendo un percorso logico coerente e condivisibile**.

La *check list* per la redazione del **piano di risanamento** contenuta nel Decreto Dirigenziale è predisposta avendo riguardo alle indicazioni operative che recepiscono le **migliori pratiche di redazione dei piani di impresa**.

La stessa si presenta con una serie di domande/punti rivolti all'imprenditore e all'esperto, cui si deve cercare di fornire una risposta, al fine di capire se **l'aspetto indicato è stato adeguatamente considerato** nel piano. Solo nella parte relativa alla **proiezione** dei flussi finanziari si suggeriscono nel dettaglio le **fasi** da seguire per arrivare al calcolo degli stessi.

Tra i macro argomenti su cui la *check list* si sofferma c'è quello della **organizzazione dell'impresa**.

Si richiama la necessità che in ogni impresa ci siano i **necessari assetti organizzativi, amministrativi e contabili** e la lista di controllo ricorda all'imprenditore di porsi opportune domande circa **l'esistenza di risorse umane e tecniche** chiave per uscire dalla crisi, di competenze tecniche adeguate, di un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale e della possibilità di redigere un **piano di tesoreria a 6 mesi** o quanto meno un **prospetto delle entrate e delle uscite finanziarie a 13 settimane**.

In relazione al punto relativo alla **rilevazione della situazione contabile e dell'andamento**

corrente, la *check list* ricorda all'imprenditore la necessità che l'impresa disponga di una situazione contabile con rettifiche di competenza e assestamenti di chiusura aggiornata e comunque non anteriore di 120 giorni.

È inoltre necessario che siano disponibili **adeguati prospetti relativi alla anzianità dei crediti, ai tempi di rotazione delle rimanenze di magazzino, alla riconciliazione dei debiti risultanti dalla contabilità con il certificato unico dei debiti tributari, con la situazione della ADR, con il certificato dei debiti contributivi ed assicurativi, con la centrale rischi, ecc..**

Per quanto riguarda la parte relativa alla **individuazione delle strategie di intervento**, l'imprenditore deve chiedersi quali siano le **strategie e le iniziative industriali da adottare**, se l'impresa dispone delle **capacità e delle competenze manageriali necessarie**, quali sono i tempi delle iniziative in termini di ritorno di costi, ricavi, ecc. e le funzioni aziendale responsabili, se ci sono prospettabili iniziative alternative, se il piano è coerente con eventuali piani redatti in precedenza.

La parte della *check list* relativa **alle proiezioni dei flussi finanziari è quella più tecnica.**

Intanto è precisato che le proiezioni fondate su previsioni devono coprire **un periodo massimo di 5 anni** a meno che un arco temporale superiore non sia giustificato, quindi la lista di controllo suggerisce di procedere secondo un preciso iter:

- in primo luogo, dovrà essere effettuata una **stima dei ricavi**,
- quindi una **stima dei costi variabili e dei costi fissi**;
- poi è prevista una **stima degli investimenti e degli effetti delle iniziative industriali**,
- di seguito, una **verifica di coerenza dei dati economici prognostici**, una stima dell'eventuale **effetto delle operazioni straordinarie e del pagamento delle imposte**.

Infine, dovranno essere **declinate in termini prima finanziari, quindi patrimoniali, le grandezze economiche previsionali**, per arrivare a stimare i flussi a servizio del debito.

In particolare, si dovrà tenere conto del ciclo di conversione in flussi di cassa dei ricavi e dei costi, avendo riguardo ai **tempi di incasso e di pagamento** degli stessi.

Nel penultimo punto la *check list* ricorda all'imprenditore che deve leggere i risultati ottenuti con lo sviluppo dei punti precedenti alla luce dei propri **obiettivi**: ossia il **risanamento del debito**.

Il piano ottenuto avendo riguardo ai flussi stimati è in grado di servire il debito da risanare e, in caso affermativo, su quale **arco temporale**?

Per ottenere tale risultato l'imprenditore potrà ricorrere anche a **nuovi riscadenzamenti o dilazione di una parte del debito pendente**, a **stralcio di parte del debito**, a conversione di parte del debito in *equity* o in strumenti finanziari partecipativi, a nuove **linee di credito**, a

nuovi **aumenti di capitale sociale a pagamento** e nuovi **finanziamenti** anche postergati.

L'ultimo argomento trattato dalla *check list* si riferisce al caso dei **gruppi di imprese**, fornendo specifici criteri operativi.

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta Mezzogiorno nella Legge di Bilancio 2022

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA NEL RAPPORTO BANCA – IMPRESA

[Scopri di più >](#)

La Legge di Bilancio 2022 rende operativa la proroga del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del **Mezzogiorno agli investimenti effettuati fino al 31.12.2022**, già disposta dalla precedente Legge di Bilancio 2021 all'[articolo 1, comma 171, L. 178/2020](#).

La novità apportata dall'[articolo 1, comma 175, L. 234/2021](#) (c.d. Legge di Bilancio 2022) consiste nel necessario adeguamento del perimetro geografico della misura agevolativa alla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata dalla Commissione Europea il 02.12.2021, consentendo in particolare, **per le strutture produttive localizzate nella regione Molise, l'applicazione di un'intensità di credito superiore** rispetto a quanto previsto dalla precedente Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, prorogata fino al 31.12.2021.

Più dettagliatamente, il comma 175 sopra citato riscrive l'[articolo 1, comma 98, L. 208/2015](#) (c.d. Legge di Stabilità 2016) modificandone **l'inquadramento della regione Molise, che, nella nuova Carta, rientra nelle aree ammissibili alla deroga ai sensi della lettera a) dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea** (c.d. TFUE) anziché tra quelle in deroga ai sensi della lettera c), dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

Ante modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2022, per investimenti effettuati fino al 31.12.2021, il credito d'imposta Mezzogiorno competeva dunque nelle seguenti misure, consentite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, prorogata fino al 31.12.2021:

- **nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna**, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, par. 3, lettera a), TFUE, si applicavano **aliquote comprese tra il 25% e il 45%** in misura inversamente proporzionale alla dimensione d'impresa;
- **nelle regioni Molise e Abruzzo**, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, par. 3, lettera c), TFUE, si applicavano **aliquote comprese tra il 10% e il 30%** in misura inversamente proporzionale alla dimensione d'impresa.

Post modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2022, per investimenti effettuati nel 2022, il credito d'imposta Mezzogiorno compete nelle seguenti misure, consentite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata lo scorso 02.12.2021:

- **nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise**, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, par. 3, lettera a), TFUE, si applicano aliquote nella misura del **45% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese e 25% per le grandi imprese**;
- **nella regione Abruzzo**, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, par. 3, lettera c), TFUE, continuano ad applicarsi aliquote nella misura del **30% per le piccole imprese, 20% per le medie imprese e 10% per le grandi imprese**.

Il modello di comunicazione all'Agenzia delle entrate, al cui invio è subordinata la fruizione del credito, **dovrà essere conseguentemente aggiornato**.

Restano inalterati i massimali previsti, per ciascun progetto di investimento, in funzione della dimensione d'impresa:

- 3 milioni di euro per piccole imprese;
- 10 milioni di euro per medie imprese;
- 15 milioni di euro per grandi imprese.

Il recente chiarimento del Mef, contenuto nella [circolare 33 del 31.12.2021](#), **ha fugato ogni dubbio circa la possibilità di cumulo tra credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi** di cui all'articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019 e all'articolo 1, [commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020](#).

Come dettagliato nella [risoluzione AdE 68/E/2021](#), **il credito per investimenti in beni strumentali nuovi, in relazione alle acquisizioni di beni immateriali ordinari e materiali e immateriali 4.0, risulta finanziato, negli anni d'imposta 2020-2022, con le risorse del P.N.R.R.** rientrando nella misura “Investimento 1: Transizione 4.0” (M1C2-1).

Il Mef ha chiarito che le misure finanziate con risorse del PNRR sono cumulabili con altre agevolazioni, nel rispetto dei limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, compresa quella riferita agli Aiuti di Stato.

Pertanto **il divieto di doppio finanziamento dei medesimi costi** da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione Europea, nonché con risorse ordinarie da bilancio statale, **non confligge con il cumulo con altre agevolazioni a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento** e, in particolare, per l'investimento in un bene strumentale nuovo è **ammesso il cumulo tra credito d'imposta investimenti in beni strumentali e Mezzogiorno**:

- **fino a concorrenza del 100% del costo dell'investimento**;
- **esclusivamente per la parte di costo dell'investimento non finanziata con le altre**

risorse pubbliche.

IVA

L'omessa dichiarazione Iva legittima l'induttivo ed esclude la detrazione

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

LABORATORIO SUL MONITORAGGIO FISCALE: COMPRENSIONE, COMPILAZIONE E RAVVEDIMENTO DEL QUADRO RW

[Scopri di più >](#)

Con l'ordinanza n. 3770, pubblicata ieri, **7 febbraio**, la Corte di Cassazione è tornata sul tema dell'**accertamento induttivo** in ambito Iva.

Una società aveva presentato la **dichiarazione dei redditi oltre 90 giorni** dopo la scadenza prevista, ragion per cui veniva emesso nei suoi confronti **avviso di accertamento** con il **metodo induttivo puro** ai sensi dell'[articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973](#).

La CTR, pur confermando la **debenza degli importi** con riferimento alle imposte dirette, riteneva invece **detraibile l'iva versata su fattura prodotte nel corso del giudizio**.

Di diverso avviso si è invece mostrata la Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, alla luce delle previsioni dell'[articolo 52, comma 5, D.P.R. 633/1972](#), in forza del quale *“I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione”*.

Come chiarito dalle **Sezioni Unite**, perché la **dichiarazione** resa dal contribuente, nel corso di un accesso, di non possedere i libri, registri, scritture e documenti **determini l'esclusione** all'utilizzo fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa, occorre:

- la **sua non veridicità** o, più in generale, il suo strutturarsi quale sostanziale rifiuto di esibizione, evincibile anche da meri indizi;
- la **coscienza e la volontà della dichiarazione stessa**;
- e il **dolo**, costituito dalla volontà del contribuente di impedire che, nel corso dell'accesso, possa essere effettuata l'ispezione del documento.

Al contrario, come chiarito sempre dalle Sezioni Unite, “**non integrano i presupposti applicativi della preclusione, le dichiarazioni** (il cui contenuto corrisponda al vero) **dell'indisponibilità del documento**, non solo se l'indisponibilità sia ascrivibile a **forza maggiore o a caso fortuito** (ad esempio, documentazione rubata, smarrita o temporaneamente dispersa per calamità naturali e poi rinvenuta, sequestrata e poi rimessa nella disponibilità del contribuente), ma anche se imputabile a **colpa**, quale, ad esempio, la **negligenza e l'imperizia** nella custodia e conservazione” (**Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 45 del 25.02.2000**).

Ciò premesso, però, non va dimenticato anche che l'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#), in tema di accertamenti e controlli, stabilisce inoltre che le **notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi** in risposta agli **inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente**, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il **contribuente** contestualmente alla richiesta.

La richiamata causa di inutilizzabilità, però, **non opera nei confronti del contribuente** che depositi, **in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado**, le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di **non aver potuto adempiere** alle richieste degli uffici per **causa a lui non imputabile**.

Il contribuente, quindi, **a fronte delle specifiche indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate** (che deve **provare** l'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'**avvertimento** circa le conseguenze della mancata ottemperanza), può procedere al **deposito dei documenti in sede giudiziale**, unitamente al ricorso, dichiarando di non aver potuto adempiere alla richiesta dell'Ufficio per cause a lui non imputabili e **solo fornendo prova dell'esistenza delle cause oggettive a lui non imputabili**.

Nel caso in esame, però, non solo l'obbligo di deposito non era stato adempiuto in **assenza di una causa non imputabile**, ma **le fatture erano state addirittura prodotte nel giudizio in appello**.

Va da ultimo evidenziato che **la neutralità dell'Iva impone il riconoscimento della detrazione** se è dimostrato, in concreto, che si tratti di **acquisti compiuti da un soggetto passivo**, assoggettati ad **Iva e finalizzati ad operazioni imponibili**; gli obblighi di **registrazione e di dichiarazione**, invece, hanno soltanto una **funzione illustrativa e riepilogativa**, finalizzata ad agevolare i controlli dell'Amministrazione finanziaria.

In caso di **omessa presentazione della dichiarazione Iva**, il contribuente deve quindi dare **prova** dell'esistenza contabile del credito non dichiarato, **producendo all'Ufficio idonea documentazione**, ovvero esibendo i registri Iva, le liquidazioni, la dichiarazione cartacea relativa all'annualità omessa, le fatture e ogni altro documento utile allo scopo.

In mancanza, l'**omessa presentazione della dichiarazione Iva** legittima l'accertamento induttivo e **preclude la detrazione** dell'imposta versata sugli acquisti.

FINANZA AGEVOLATA

Novità in materia di cumulabilità alla luce della Circolare n. 33 del MEF

di **Golden Group - Ufficio Tecnico**



La [Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21](#) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, approfondita recentemente in un nostro articolo intitolato **“Le risorse del PNRR e il divieto del doppio finanziamento”**, ha generato non poco scompiglio tra gli operatori del mondo della Finanza Agevolata.

La sopracitata Circolare dispone le istruzioni tecniche al fine di supportare le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR nelle attività di presidio e vigilanza e di fornire indicazioni comuni a livello nazionale. Il documento detta regole e principi a cui le richiamate Amministrazioni sono invitate ad attenersi, finalizzati a fornire elementi utili sui processi di attuazione e di selezione dei progetti.

In particolare, aveva destato non poche preoccupazioni il richiamo della Ragioneria Generale dello Stato all'obbligo di assenza del c.d. **doppio finanziamento**, ovvero sostenendo che non ci debba essere *“una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale”*.

In molti avevano interpretato questa istruzione, che richiamava il **Regolamento Europeo 2021/241**, come un divieto sostanziale di cumulo tra qualsiasi incentivo finanziato con le risorse del PNRR e altre agevolazioni, di qualsiasi natura esse fossero, persino se finanziate con risorse statali.

Anche **SIMEST**, che grazie alle risorse dell'Unione Europea – NextGenerationEU – a valere sul Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) supporta le PMI nei processi di internazionalizzazione e di transizione digitale ed ecologica, aveva inteso in maniera restrittiva quanto interpretato dal MEF, vietando il cumulo del beneficio ottenibile dalle tre normative su cui è ancora oggi possibile presentare progetti con qualsiasi altro incentivo.

A seguito di varie richieste di parere pervenute al MEF, tra cui una da parte di Golden Group, è emersa l'esigenza di fornire specifici chiarimenti in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative, al fine di scongiurare dubbi ed incertezze nell'attuazione degli interventi previsti all'interno del PNRR e finanziati dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), istituito con Regolamento (UE) 2021/241.

Nella nuova [Circolare di chiarimento n. 33 del 31/12/2021](#), il Ragioniere Generale dello Stato **Biagio Mazzotta** sottolinea che **doppio finanziamento e cumulo sono due principi distinti e non sovrapponibili**. Il primo era e resta vietato, il secondo invece è previsto e consentito.

Il divieto di doppio finanziamento, si legge nella Circolare, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

La cumulabilità invece “si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento”.

Quest'ultima fattispecie è prevista e consentita nell'ambito del PNRR dall'art. 9 del Regolamento UE 2021/241, il quale recita: “Il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione.”

Mazzotta conclude, pertanto, che è prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “...a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento).

La circolare offre anche un esempio pratico. “Se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest'ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all'interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto”.

Tale regola vale, in definitiva, anche per le misure del **Piano Transizione 4.0**. Va ricordato, infatti, che sull'acquisto di beni strumentali possono insistere diversi incentivi (es. il Credito d'imposta per il Mezzogiorno o la Nuova Legge Sabatini).

Nella parte conclusiva della Circolare, la Ragioneria dello Stato specifica che “quanto sopra esposto vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d'imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. In tale fattispecie, laddove l'investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d'imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell'investimento), esclusivamente per la parte di costo dell'investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche”.

Anche **SIMEST**, pochi giorni fa, ha fatto dietro front aggiornando le **FAQ** sul sito istituzionale relativamente al cumulo delle misure finanziate a valere sui fondi PNRR. Nello specifico la FAQ numero 8 dispone, come riportato nella citata Circolare MEF, che se la misura del PNRR SIMEST finanzia il 40% del valore di un bene/progetto (i.e. le spese ammissibili), la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo.

In conclusione, per questo aspetto di fondamentale importanza e per non incorrere in errori o sanzioni è evidente come sia dirimente l'aiuto di professionisti che sappiano orientarsi tra i continui aggiornamenti delle normative.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Le meraviglie del centro storico di Savona

di Flavia Cantini - Digital Copywriter e Content Creator freelance

Quando mi è capitato di parlare con conoscenti di altre regioni riguardo Savona, quel capoluogo spesso sconosciuto e “anonimo”, messo in ombra da perle della sua provincia come Alassio, Noli, Varigotti, Finalborgo, tanto per citarne alcune, mi sono sempre sentita dire: **Ma cosa c'è da vedere a Savona?**

Savona è ancora troppo spesso considerata una “città portuale e industriale”, zona di passaggio per raggiungere la splendida costa del Ponente ma in realtà non è così: vanta un centro storico davvero degno di una visita.

Da local, ecco i miei suggerimenti.

Dinanzi alla Torretta che veglia la Darsena, si apre **via Paleocapa**, l'arteria principale di Savona fiancheggiata da eleganti portici dove passeggiare senza fretta tra negozi di ogni tipo e piacevoli sorprese che si dispiegano lungo tutto il percorso.

Infatti, basta alzare lo sguardo ai civici 3 e 5 per ritrovarsi ad ammirare il pittoresco **Palazzo dei Pavoni**, eretto nel 1912, dalla facciata impreziosita da figure floreali e, appunto, bellissimi pavoni nati dall'ingegno di Alessandro Martinengo.

Di sicuro interesse a poche centinaia di metri **l'oratorio del Cristo Risorto** famoso per le tre casse processionali fulcro della Processione biennale del Venerdì Santo e la settecentesca **Chiesa di Sant'Andrea** dal campanile con cupola a cipolla, unico caso in Liguria.

All'incrocio con Via Paleocapa ecco poi **Corso Italia**, altro punto nevralgico della città, con bar e negozi, zona di shopping e di sosta nell'adiacente Piazza Sisto IV dove spiccano il **Municipio e l'Oratorio di Nostra Signora di Castello**, edificato nel Cinquecento, ricostruito nel Seicento e infine restaurato nell'Ottocento.

Nella raccolta e adiacente Piazza Chabrol tutti gli amanti dell'arte e della pregevole ceramica di Savona e Albisola non potranno rinunciare a una visita alla **Pinacoteca Civica con annesso Museo della Ceramica**, poli museali vanto della città di cui parlerò in maniera più approfondita nella sezione dedicata.

Un altro dei simboli di Savona, tappa imperdibile durante un soggiorno in città, è il complesso monumentale o fortezza del Priamar edificata però dai Genovesi tra il 1542 e il 1544 durante il loro dominio su questo territorio.

Oggi è polo culturale, museale e turistico, sede privilegiata di manifestazioni, concerti estivi,

spettacoli, convegni e invidiabile terrazza panoramica sullo skyline cittadino, la darsena, il blu del mare e il verde delle colline tutt'intorno.

Anche Savona custodisce un duomo con la sua **Cappella Sistina**, un gioiello rococò luminoso e arioso, impreziosito da motivi vegetali, stucchi policromi, pregevoli dipinti per la maggior parte a opera di Paolo Gerolamo Brusco e una cantoria con il settecentesco organo a canne racchiuso in una cassa lignea finemente decorata e chiusa da portelle dipinte.

La storia della Cappella risale al Quattrocento per volere del pontefice savonese Sisto IV il quale ne commissionò la costruzione presso la Cattedrale dell'Assunta per conservare le spoglie dei genitori.

Sono molti i simboli di Savona che abbiamo visto ma non possono mancare la medievale **Torre del Brandale** e **Via Pia**.

La prima, nell'omonima piazzetta di fronte alla Darsena, conserva al suo interno la Campanassa, trecentesca campana i cui rintocchi da sempre accompagnano i momenti e gli eventi più significativi per la città.

La Torre poggia su archivolti gotici che segnano l'ingresso in Via Pia e, quindi, alla suggestiva anima storica e marinara della "vecchia Savona", un tuffo nel Medioevo tra vicoli e pittoresche piazzette come Piazza della Maddalena.

